



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Autorizzazione alla stipula del Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigente – Personale della Giunta regionale – anno 2018.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal dirigente del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla stipula del Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigente – Personale della Giunta regionale – anno 2018, come da allegato 1), che riporta copia conforme della preintesa sottoscritta in data 18/12/2018 dalle parti trattanti;
2. di stabilire che l'allegato 1) costituisce parte integrante della presente deliberazione;
3. di stabilire inoltre che l'onere finanziario della quota parte del fondo ancora da liquidare, pari a Euro 1.234.175,02, trova copertura a carico dei capitoli 2011010005 (Euro 906.750,94) 2011010016 (Euro 213.587,37), 2011010027 (Euro 77.073,83), 2150110011 (Euro 16.412,00), 2150110012 (Euro 5.301,08), 2150110013 (Euro 1.395,02), 2010310055 (Euro 9.698,00), 2010310056 (Euro 3.132,45), 2010310054 (Euro 824,33), del bilancio 2018/2020, annualità 2018.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscidli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, in data 18/12/2018, hanno sottoscritto l'ipotesi relativa al Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente, con riferimento al personale della Giunta regionale, nell'ambito del quale viene definito il Fondo per la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti per l'annualità economica 2018, come riportato nell'allegato 1).

I verbali e le relative dichiarazioni che hanno registrato la posizione delle parti sono depositati agli atti del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali.

Le risorse del fondo sono pari a complessivi Euro 3.449.333,20.

Il Fondo è stato quantificato sulla base delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e delle vigenti normative (statali e regionali), come specificato nella relativa relazione illustrativa e tecnico-finanziaria.

Le risorse del Fondo 2018 non sono superiori a quelle del Fondo certificato nell'anno 2016 (al netto delle somme non soggette al vincolo), nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la determinazione dei Fondi per la contrattazione integrativa, la cui consistenza deve essere coerente con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale e delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai sensi del quale, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

La legge regionale 3 dicembre 2018 n. 39, all'art. 5, ha determinato la consistenza dei fondi per il salario accessorio del personale della Giunta regionale appartenente alla dirigenza ed al comparto, per l'anno 2018, in relazione ai contenuti del comma 800 dell'art.1 della legge di bilancio n. 205/2017, che ha previsto l'armonizzazione dei trattamenti economici del personale regionale e del personale acquisto dalle province in attuazione della legge 56/2014 (Delrio) e della stessa legge n. 205/2017 (per il personale dei CIOF); tale previsione economica risulta perfettamente coerente con la consistenza degli stessi fondi che risulterebbe dall'applicazione dello schema di DPCM, previsto dall'art. 23 comma 4 del D.Lgs. n. 75/2018, che dovrà disciplinare i criteri e le modalità di implementazione degli stessi fondi, in applicazione del sopra citato comma 800 dell'art. 1 della legge n. 205/2018. Sullo schema del predetto DPCM è stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza Unificata in data 22 novembre 2018.

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche, con parere del 18/12/2018, ha certificato la compatibilità dei costi del contratto decentrato con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

La quota del fondo già liquidata, ha trovato copertura negli stanziamenti previsti in sede di bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018.

La quota non spesa, pari a Euro 1.234.175,02, comprensiva degli oneri riflessi, trova copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2018/2020, annualità 2018 a carico dei capitoli 2011010005 per Euro 906.750,94, 2011010016 per Euro 213.587,37, 2011010027 per Euro 77.073,83, 2150110011 per Euro 16.412,00, 2150110012 per Euro 5.301,08, 2150110013 per Euro 1.395,02, 2010310055 per Euro 9.698,00, 2010310056 per Euro 3.132,45, 2010310054 per Euro 824,33; secondo quanto previsto nell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 – paragrafo 5.2, tali risorse sono stanziare nell'esercizio a cui si riferisce il fondo e sono destinate alla costituzione del Fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni imputati all'esercizio successivo.

Sussistono, quindi, le condizioni per procedere alla stipula definitiva del contratto in argomento.

R



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Si propone, pertanto, alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione con la quale si autorizza la delegazione di parte pubblica a stipulare il Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigente – Personale della Giunta regionale – anno 2018, come riportato nell'allegato 1), che riporta copia conforme della preintesa e della relativa relazione illustrativa e tecnico-finanziaria.

L'allegato 1) costituisce parte integrante della presente proposta.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, che non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della deliberazione della Giunta regionale n. 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Rossella Refe)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, per la somma di Euro 1.234.175,02, con riferimento agli stanziamenti iscritti sul bilancio 2018/2020, annualità 2018 a carico dei capitoli 2011010005 per Euro 906.750,94, 2011010016 per Euro 213.587,37, 2011010027 per Euro 77.073,83, 2150110011 per Euro 16.412,00, 2150110012 per Euro 5.301,08, 2150110013 per Euro 1.395,02, 2010310055 per Euro 9.698,00, 2010310056 per Euro 3.132,45, 2010310054 per Euro 824,33.

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 5
(Michela Cipriano)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, che non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della deliberazione della Giunta regionale n. 64/2014.

IL DIRIGENTE
(Piergiuseppe Mariotti)

La presente deliberazione si compone di n. 19 pagine di cui n. 14 pagine di allegati.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL
PERSONALE DIRIGENTE – PERSONALE DIRIGENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
ANNO 2018**

Il giorno 18 del mese di dicembre dell'anno 2018, presso la Sala degli Specchi, sita al piano terra del palazzo Li Madou, le parti negoziali come di seguito composte:

Per la delegazione trattante della Giunta regionale

Dott.ssa Deborah Giraldi

Dott. Piergiuseppe Mariotti

Dott.ssa Stefania Baldassarri

Dott. Nardo Goffi

ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali:

FP / CGIL

CISL / FPS

UIL / FPL

FEDIRETS

sottoscrivono la allegata Ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigente della Giunta regionale, relativo al Fondo per la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2018.



CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIRIGENTE – PERSONALE DIRIGENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ANNO 2018

PREMESSA

Le parti danno per conosciute le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella legge 2 maggio 2014 n. 68, e le indicazioni operative di cui alla nota dell'8 agosto 2014 attuativa della circolare n. 60/GAB in data 12 maggio 2014 a firma congiunta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

**ARTICOLO 1
(Risorse del Fondo)**

Il Fondo per la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Giunta regionale a tempo indeterminato e determinato, di cui all'articolo 26 del CCNL 23/12/1999, è pari a Euro 3.449.333,20, al netto degli oneri riflessi, e viene ripartito secondo quanto individuato nel prospetto allegato sub lettera A).

**ARTICOLO 2
(Retribuzione di posizione)**

Le risorse destinate alla retribuzione di posizione ammontano complessivamente a Euro 2.394.945,54

Per effetto delle disposizioni di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 328 del 19/03/2018 ai dirigenti con incarico di direzione dei Servizi e ai dirigenti con incarico di direzione delle Posizioni di funzione, sono corrisposti i seguenti valori economici:

FASCIA	IMPORTO
S1a	Euro 67.000,00
S1b	Euro 57.000,00
S2	Euro 44.000,00
S3	Euro 38.000,00
S4	Euro 31.000,00
S5	Euro 26.000,00



**ARTICOLO 3
(Retribuzione di risultato)**

Le risorse destinate alla retribuzione di risultato ammontano presuntivamente a Euro 893.849,25 pari al 27,31% del fondo complessivo al netto delle risorse finalizzate. L'ammontare delle risorse destinate a indennità di risultato viene incrementato di ogni risparmio che si determini nel pagamento delle retribuzioni di posizione al termine dell'anno di riferimento. Tale aggiustamento vale sia in positivo che in negativo.

Per la valorizzazione della performance individuale e organizzativa, trova applicazione la disciplina concernente Sistema compensi incentivanti, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n.

1232 del 01/08/2012, già allegata al Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigente del 28/12/2012.

ARTICOLO 4 **(Compensi previsti da specifiche disposizione di legge)**

I compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni e di attività determinati sono correlati a:

- attività svolta dai professionisti legali, ai sensi dell'articolo 9, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- incremento retribuzione posizione e risultato personale regionale distaccato presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 e 7 bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finanziato con le risorse di cui all'articolo 4, del medesimo decreto legge.
- Incremento retribuzione posizione e risultato personale regionale assegnato al soggetto aggregatore ai sensi del comma 9 dell'articolo 9 del decreto legge n. 66/2014 e dell'articolo 1, comma 512 della Legge n. 208/2015.

ARTICOLO 5 **(Armonizzazione dei trattamenti economici del personale trasferito dalle province)**

Le parti contraenti si danno reciprocamente atto della piena attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 800 della legge 205/2017 che testualmente recita: *“Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.”*

In particolare si dà atto della definizione dell'ammontare dei fondi del salario accessorio secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 39/2018, art. 5, in coerenza con quanto previsto dall'emanando DPCM di attuazione dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 concernente il trattamento accessorio del personale e la sperimentazione, su cui si è raggiunta l'intesa in sede di conferenza unificata in data 22/11/2018.



3/3

3

FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2018	
Importo Monte Salari 2007 Dirigenza	7.334.676,39
Importo Monte Salari 2005 Dirigenza	3.332.884,74
Importo Monte Salari 2003 Dirigenza	6.217.324,23
Importo Monte Salari 2001 Dirigenza	7.626.881,10
RISORSE PERMANENTI ANNO 2018	
ART.26-c.1-lett. A (risorse 1998)	2.309.445,60
ART.26-c.1-lett. D (1,25% M.S.1997)	64.709,69
ART.26-c.1-lett. G (risp.dirigenti cessati anno 1998-2009)	257.435,21
ART.26-c.1-lett. G (risp.dirigenti cessati anno 2017)	3.829,56
ART.11 Legge finanziaria 2010	354.474,72
ART.26-c. 5 (6% riduz. posti dirigenza)	86.817,29
ART.23-C.1 CCNL 2002-2003 (incremento in.pos.anno 2002 per € 520)	45.531,25
ART.23-C.3 CCNL 2002-2003 (incremento 2005 1,66% monte salari 2001)	123.159,84
ART.4-C.1 CCNL 2004-2005 (incremento ind.pos. per € 1.144,00)	49.192,00
ART.4-C.4 CCNL 2004-2005 (0,89% monte salari 2003)	53.833,64
ART.16-c.1 CCNL 2006-2007 (increm. retrib.posizione per € 478,40)	20.571,20
ART.16-C.4 CCNL 2006-2007 (1,78% monte salari 2005)	59.325,35
ART.5-c.1 CCNL 2008-2009 (increm. retrib.posizione per € 611,00)	26.273,00
ART.5-c.4 CCNL 2008-2009 (0,73% monte salari 2007)	53.543,13
Risorse personale ex province - fondi ex legge 56/2014 e LR 13/2015 - art.1,c.800, L.205/2017	441.466,96
Riequilibrio trattamento accessorio personale province trasferito ex legge 56/2014 (art. 1, comma 800, legge 205/2017) - LR 39/2018, art. 5	145.219,00
Risorse personale Centri per l'impiego (art. 1 comma 800, legge 205/2017) - LR 39/2018, art. 5	65.187,00
art.15,c.1,lett.i CCNL comparto	11.962,85
CONGLOBAMENTO £ 6.500.000 NEL TABELLARE - art. 1, comma 2-lett.e) e 3, ccnl del 12/02/2002	218.203,05
IND.POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI TRASF.PROVINCE	113.636,74
L.R. n. 16/2010 - art.10, comma 2	376.722,04
Art. 9, comma 2-bis, DL 78/2010 - Consolidamento riduzione per cessazioni anno 2012 - 2014 al netto delle assunzioni	145.074,73
Art. 1, comma 236, L 208/2015 - riduzione per cessazioni 2016 netto assunzioni	-
A) TOTALE RISORSE PERMANENTI	3.294.415,03
RISORSE FINALIZZATE ANNO 2018	
ART.26-c.1-lett. E CCNL (prof.legali) - SENTENZE FAVOREVOLI CON SPESE A CARICO DELLA CONTROPARTE	59.220,56
Risorse ex DPCM 12/05/2016	19.842,63
Risorse ex art.9, comma9, DL n. 66/2014 e art. 1, comma 512, legge n. 206/2015	35.100,00
Risorse ex art. 50, comma 7bis, DL n. 189/2016	61.692,49
B) TOTALE RISORSE FINALIZZATE	175.855,68
INCREMENTI UNA TANTUM 2018	
RISPARMI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO 2017	-
Art.20, c.5 CCNL 2006-2007 (Regime omnicomprensività - riscossioni 2017)	-
C) TOTALE INCREMENTI UNA TANTUM	-
D) RIDUZIONE PER SUPERO LIMITE 2016 (ART. 23, COMMA 2, D.LGS 75/2017)	- 20.937,51
TOTALE FONDO 2018 (A+B+C)	3.449.333,20
TOTALE FONDO 2018 (al netto risorse finalizzate)	3.273.477,52
RIPARTIZIONE FONDO 2018	
FONDO POSIZIONE DIRIGENTI	2.394.945,54
FONDO RISULTATO DIRIGENTI	893.849,25
FONDO RISULTATO DIRIGENTI - ANNO 2017	1.671,33
COMPENSI PROFESSIONISTI LEGALI ANNO 2017 - SENTENZE FAVOREVOLI CON SPESE A CARICO DELLA CONTROPARTE	9.220,56
COMPENSI PROFESSIONISTI LEGALI ANNO 2018 - SENTENZE FAVOREVOLI CON SPESE A CARICO DELLA CONTROPARTE	50.000,00
COMPENSI PROFESSIONISTI LEGALI - SENTENZE FAVOREVOLI CON COMPENSAZIONE DELLE SPESE	21.258,00
INCREMENTO RETRIBUZIONE DIRIGENTI USR - ART.50, COMMA 7BIS, DL 189/2016 - ANNO 2017	6.692,49
INCREMENTO RETRIBUZIONE DIRIGENTI USR - ART.50, COMMA 7BIS, DL 189/2016 - anno 2018	55.000,00
COMPARTICIPAZIONE DEL PERSONALE TRASFERITO DALLA PROVINCIA DI MACERATA AL RECUPERO RISORSE ISPEZIONE MEF	16.696,04
TOTALE UTILIZZO FONDO DIRIGENZA ANNO 2018	3.449.333,21
TOTALE FONDO DIRIGENZA ANNO 2018	3.449.333,20
RESIDUO	- 0,00



CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIRIGENTE – PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE ANNO 2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA**1 – Modulo I – Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto e autodichiarazione relativa agli adempimenti di legge**

Data di sottoscrizione/12/2018
Periodo temporale di vigenza	annualità 2018
Composizione della delegazione trattante:	
- delegazione di parte pubblica	Deborah Giraldi (presidente – Segretario generale) Piergiuseppe Mariotti (componente – Dirigente Servizio Risorse umane organizzative e strumentali amministrazione) Stefania Baldassari (componente – Dirigente P.F. Performance e sistema statistico) Nardo Goffi (componente – Dirigente Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio)
- delegazione di parte sindacale (ammesse alla contrattazione e firmatarie)	FP CGIL REGIONALE CISL FP REGIONALE UIL FP REGIONALE FEDIRETS
Soggetti destinatari	Personale dirigente della Giunta regionale
Materie trattate dal contratto integrativo	Fondo per la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato e suo utilizzo

Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione:

- In data 18/12/2018 è stata sottoscritta l'ipotesi di Contratto decentrato integrativo del personale dirigente – Personale dirigente della Giunta regionale anno 2018; la Giunta regionale, nella seduta del 27/12/2018, ha autorizzato la stipula dell'ipotesi di contratto integrativo; il Collegio dei Revisori dei Conti della regione Marche, con verbale del 18/12/2018, ha certificato la compatibilità dei costi del contratto integrativo con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalle norme di legge; in data/12/2018 è stato sottoscritto il contratto definitivo.

- E' stato adottato il piano della performance previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 150/2009, con deliberazione della Giunta regionale n. 102 del 05/02/2018, poi modificato con deliberazione n. 1559 del 19/11/2018.

- E' stato adottato il Piano triennale di Prevenzione della corruzione e di trasparenza, di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, con deliberazione della Giunta regionale n. 30 del 22/01/2018.

- E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 150/2009 ed agli articoli 20 e 21, del decreto legislativo n. 33/2013.

- La relazione della performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 150/2009.

2 – Modulo II – Illustrazione dell'articolato del contratto (attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili)

Il contratto disciplina la costituzione del Fondo per la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Giunta regionale, con riferimento all'annualità economica 2018.

Il Fondo è stato quantificato sulla base delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e delle vigenti normative (statali e regionali), tenendo conto degli effetti determinati sull'organizzazione e sulle dotazioni organiche della Regione Marche:

- sia dalla legge n. 56/2014, meglio nota come legge Delrio, che ha trasferito alle regioni le funzioni non fondamentali delle province, poi attuata dalla legge regionale 13/2015, a decorrere dall'aprile 2016;

- sia dai commi da 793 a 807 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018 n. 205/2017 che ha disposto il trasferimento alle regioni delle competenze e del personale dei Centri per l'impiego con decorrenza 1° gennaio 2018.

In tale contesto, il riferimento è fatto in particolare a:

- **articolo 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito nella legge 2 maggio 2014, n. 68.**
La disposizione, nel definire le misure conseguenti al mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi da parte delle regioni e degli enti locali, individua un percorso guidato per recuperare gradualmente le somme attribuite al di fuori dei vincoli economici e normativi prescritti per la contrattazione integrativa.
La nota interministeriale dell'8 agosto 2014 attuativa della circolare n. 60/GAB in data 12 maggio 2014 a firma congiunta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze relativa alle modalità attuative del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito nella legge n. 68/2014, contiene le indicazioni applicative dell'articolo 4 citato e in particolare, al punto 1 (pagina 3), fa salva la costituzione dei fondi contrattuali adottati dalle regioni e dagli organismi strumentali delle stesse in conformità alle leggi regionali già vigenti.
- **articolo 1, comma 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e articolo 3, comma 1, della legge regionale 3 agosto 2010, n. 11,** ai sensi del quale, la regione concorre al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.
- **articolo 10, comma 2, della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16,** ai sensi del quale in conseguenza di processi di riorganizzazione finalizzati all'incremento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi, la Giunta regionale può procedere alla riduzione stabile del fondo della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza e che l'importo della relativa riduzione può incrementare stabilmente il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente.
- **articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122,** ai sensi del quale, a decorrere dall'anno 2015, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale è decurtato di un importo pari alle riduzioni effettuate per effetto delle cessazioni del personale in servizio avvenute nel periodo 2011 – 2014.
- **articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,** ai sensi del quale, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al

- trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- **articolo 1, comma 799, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**, ai sensi del quale al personale dei centri per l'impiego trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio;
 - **articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**, ai sensi del quale, al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio;
 - **articolo 5, comma 1, della legge regionale 3 ottobre 2018, n. 39**, che, in relazione agli obiettivi di armonizzazione del trattamento economico del personale delle Province trasferito in Regione, ai sensi dell'articolo 1, commi 799 e 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ridetermina in Euro 14.250.944,90 la componente stabile del Fondo per le risorse decentrate del personale del comparto;
 - **schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs. n. 75/2017** concernente il trattamento accessorio del personale e la sperimentazione, sul quale, in data 22 novembre 2018, si è raggiunto l'accordo in sede di conferenza unificata, ai sensi dell'art. 9 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281; da tale schema risulta in particolare che la Regione Marche rispetta i parametri a) e b) del comma 2 dell'articolo 23 del D.Lgs 75/2017, potendo così agire ad incremento della dotazione delle risorse stabili del fondo salario accessorio ai fini dell'armonizzazione dei trattamenti del personale trasferito dalle province, sia per il comparto che per la dirigenza, come previsto dal sopra citato comma 800 dell'art. 1 della legge n. 205;
 - deliberazione n. 19/2018 del 18/10/2018 della Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con enuncia il seguente principio di diritto: **“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”**.

In particolare, le risorse del fondo, sono state ridotte della quota eccedente le corrispondenti risorse dell'anno 2016, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la determinazione dei fondi per la contrattazione integrativa e in particolare dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai sensi del quale, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/2010, sono state consolidate, nella parte stabile del fondo, le riduzioni corrispondenti alle cessazioni del periodo 2011 - 2014, al netto delle assunzioni, determinate applicando le linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 10 febbraio 2010, come modificate e integrate in data 13 ottobre 2011 e in data 7 febbraio 2013.

Le risorse permanenti del Fondo sono state incrementate dell'importo relativo ai Fondi del personale trasferito dalle province ex legge n. 56/2014, oltre che delle risorse corrispondenti al trattamento accessorio del personale dei Centri per l'impiego e al riallineamento del trattamento accessorio del citato personale trasferito ex legge n. 56/2014, in applicazione dell'articolo 1, commi 799 e 800, della legge n. 205/2017 e dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 3 ottobre 2018, n. 39. In particolare, l'articolo 5 della legge regionale n. 39/2018 è coerente con quanto previsto dall'emanando DPCM di attuazione dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, concernente il trattamento accessorio del personale e la sperimentazione, su cui si è raggiunta l'intesa in sede di conferenza unificata in data 22/11/2018.

La parte variabile del Fondo è costituita da risorse finalizzate.

Le risorse del Fondo sono complessivamente pari a Euro 3.449.333,20, non comprensive degli oneri riflessi, e sono ripartite secondo quanto individuato nel prospetto di cui all'allegato A) del contratto medesimo.

Il contratto prevede che le risorse destinate alla retribuzione di posizione ammontano complessivamente a Euro 2.394.945,54, comprensive degli incrementi che derivano dal CCNL del personale dirigente del comparto regioni e autonomie locali del 03/08/2010, biennio economico 2008 - 2009, nonché delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 328 del 19/03/2018, per effetto della quale ai dirigenti con incarico di direzione dei Servizi e ai dirigenti con incarico di direzione delle Posizioni di funzione, sono corrisposti i seguenti valori economici:

FASCIA	IMPORTO
S1a	Euro 67.000,00
S1b	Euro 57.000,00
S2	Euro 44.000,00
S3	Euro 38.000,00
S4	Euro 31.000,00
S5	Euro 26.000,00

Prevede inoltre che le risorse destinate alla retribuzione di risultato ammontano complessivamente a Euro 893.849,25 e corrispondono al 27,31 per cento del fondo complessivo al netto delle risorse finalizzate.

Per la valorizzazione della performance, trova applicazione il sistema di valutazione della performance individuale ed organizzativa, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1232 del 01/08/2012, di cui all'allegato B) al contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigente del 28/12/2012.

Sono inoltre previsti i compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni e di attività. Detti compensi sono correlati a:

- attività svolta dai professionisti legali, ai sensi dell'articolo 9, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

- incremento retribuzione posizione e risultato personale regionale distaccato presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 e 7 bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finanziato con le risorse di cui all'articolo 4, del medesimo decreto legge.
- retribuzione posizione e risultato personale regionale assegnato al soggetto aggregatore ai sensi del comma 9 dell'articolo 9 del decreto legge n. 66/2014 e dell'articolo 1, comma 512 della Legge n. 208/2015.

L'utilizzo dei sistemi premianti di cui alla deliberazione n. 1232 del 01/08/2012 è conseguente all'attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione), il quale prevede la disciplina delle procedure per la valutazione del personale e, in particolare, per l'individuazione delle fasce di merito.

Il titolo II (Merito e premi) del decreto legislativo n. 150/2009, infatti, reca strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa informati ai principi di selettività e concorsualità anche nel riconoscimento degli incentivi, nonché criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance e per la differenziazione delle valutazioni.

Per la concretizzazione di tali criteri sono stati adeguati i sistemi di valutazione della dirigenza e del personale non dirigente, già vigenti.

L'adeguamento è stato effettuato con il supporto del Comitato di controllo interno e di valutazione che ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 22/2010 svolge le funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009.

Tutti gli istituti del salario accessorio sono remunerati sulla base dell'esito del raggiungimento dei risultati di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 102 del 05/02/2018 e n. 1559 del 19/11/2018, concernenti il Piano della performance 2018 – 2020 e il relativo aggiornamento.

Il Piano della performance individua gli indirizzi di medio periodo per l'azione amministrativa, e definisce annualmente gli obiettivi strategici ed operativi da assegnare alle strutture organizzative regionali.

L'attuazione del suddetto Piano costituisce obiettivo strategico primario per le strutture regionali.

Il Piano, compatibilmente con l'oggettiva complessità della materia, è stato predisposto in modo da assicurare la massima snellezza, sia a livello di linguaggio che di struttura e si compone di tre sezioni.

La prima sezione intende fornire una immagine essenziale, ma precisa, dell'organizzazione politica regionale e delle funzioni assolve dall'ente, nonché un quadro del capitale umano e delle risorse finanziarie dell'ente.

La seconda sezione, grazie ad un utilizzo di strumenti grafici, delinea in modo estremamente intuitivo ed immediato il contesto economico-finanziario e sociale all'interno del quale le Marche si muovono.

Nella terza sezione, il nucleo principale del Piano, sono presentati gli obiettivi strategici, gli obiettivi connessi all'utilizzo dei fondi europei, quelli connessi al sisma 2016, gli obiettivi trasversali di funzionamento ed infine gli obiettivi operativi della Giunta regionale, articolati per singole strutture, con i relativi indicatori di risultato annuali.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

1 – Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo per la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2018 è complessivamente pari a Euro 3.449.333,20, come riportato nel prospetto di cui all'allegato A) del contratto decentrato.

1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse permanenti ammontano complessivamente a Euro 3.273.477,52 (al netto delle decurtazioni di cui alla successiva sezione III).

- Risorse storiche consolidate

Le risorse storiche consolidate di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del Contratto collettivo nazionale del 23/12/1999 sono pari a Euro 2.309.445,60.

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Gli incrementi esplicitamente quantificati in sede di Contratto collettivo nazionale, con carattere di certezza e stabilità, sono complessivamente pari a Euro 431.429,41.

- Altri incrementi con carattere di certezze e stabilità

Gli altri incrementi con carattere di certezza e stabilità sono complessivamente pari a Euro 1.419.139,43, come di seguito specificato:

- 1,25% monte salari 1997 (art.26, c.1, lett.d)	Euro	64.709,69
- RIA e maturato economico cessati anni 1998/2009 (art.26, c.1, lett.g)	Euro	257.435,21
- RIA e maturato economico cessati anno 2017 (art.26, c.1, lett.g)	Euro	3.829,56
- incrementi per riduzione stabile posti in organico (art.26, c.5)	Euro	86.817,29
- incrementi previsti da specifiche leggi regionali	Euro	354.474,72
- fondi personale province trasferito ex legge 56/2014 – art. 1, c.800, legge 205/2017	Euro	441.466,96
- risorse riequilibrio trattamento accessorio personale province trasferito ex legge 56/2014 – art. 1, c.800, legge 205/2017 – art. 5, LR 39/2018	Euro	145.219,00
- risorse personale Centri per l'impiego – art. 1, c.800, legge 205/2017 – art. 5, LR 39/2018	Euro	65.187,00

1.2 – Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono pari a Euro 175.855,68 e sono costituite ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera e), del CCNL 23/12/1999 dalle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni e attività.

In particolare, le relative voci di entrata del fondo si riferiscono alle disposizioni normative ed alle finalità di seguito specificate:

- decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, articolo 9, per i compensi spettanti ai professionisti legali;
- decreto interministeriale del 12 maggio 2016 - Assegnazione di un dirigente dipendente dell'ENIT ai sensi dell'articolo 16, comma 9, del DL n. 83/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2014;
- articolo 50, comma 7 bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli incrementi della retribuzione di posizione e di risultato spettanti ai dirigenti impiegati presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016;

- articolo 9, comma 9, del decreto legge n. 66/2014 e articolo 1, comma 512, della legge n. 208/2015, per il personale assegnato al soggetto aggregatore.

Tali poste costituiscono delle mere “partite di giro” contabili, essendo lo stesso importo riportato nella parte dell’utilizzo del fondo, e corrispondono alle somme effettivamente accantonate nell’ambito dei capitoli del bilancio regionale, specificatamente correlati all’esercizio delle relative funzioni. Eventuali economie non costituiscono risorse da poter reinvestire nel fondo dell’anno successivo.

1.3 – Sezione III – Decurtazioni del Fondo

Le risorse del fondo per l’anno 2018 sono state ridotte di complessivi Euro 886.536,92.

Nel corso degli anni le riduzioni applicate sono state di Euro 865.599,41, come di seguito evidenziato:

- decrementi contrattualmente previsti	Euro	230.165,90
- personale trasferito alle province	Euro	113.636,74
- decrementi previsti da specifiche leggi regionali (L.R. 16/2010)	Euro	376.722,04
- riduzioni ex articolo 9, comma 2 bis, decreto legge n. 78/2010	Euro	145.074,73

Con particolare riferimento al consolidamento delle riduzioni di cui all’articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, per effetto delle cessazioni periodo 2011 - 2014, al netto delle assunzioni, a stessa è stata determinata applicando i criteri di calcolo definiti nelle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 10 febbraio 2010, come modificate e integrate in data 13 ottobre 2011 e in data 7 febbraio 2013, concernenti “Interpretazione delle disposizioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle Regioni e delle Province autonome e del Servizio Sanitario Nazionale, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122”.

Nell’anno 2018 il Fondo è stato inoltre ridotto di Euro 20.937,51, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017.

1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

La sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti, è la seguente:

- a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione (determinato dal totale della sezione 1.1 ridotto per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione 1.3) pari ad Euro 3.273.477,52;
- b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione (determinato dal totale della sezione 1.2) pari a Euro 175.855,68;
- c) Totale Fondo sottoposto a certificazione (determinato dalla somma delle due voci precedenti) pari ad Euro 3.449.333,20.

1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2 – Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

In coerenza con le risorse disponibili in sede di costituzione del Fondo, la relativa programmazione di utilizzo come formalmente concordata in sede di accordo integrativo del/12/2018, è dettagliata nel prospetto di cui all'allegato A) dell'accordo medesimo.

Nell'utilizzo del fondo è stato rispettato l'equilibrio tra le risorse stabili e gli istituti aventi carattere di generalità o con natura fissa e ricorrente.

2.1– Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Le risorse non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione ammontano complessivamente a Euro 2.555.483,96, come di seguito specificato:

- retribuzione di posizione	Euro	2.394.945,54
- retribuzione risultato anno 2017	Euro	1.671,33

Le risorse previste da specifiche disposizioni di legge sono destinate a remunerare le seguenti attività:

- compensi professionisti legali	Euro	59.220,56
- compensi per i professionisti legali per le sentenze favorevoli con compensazione di spese	Euro	21.258,00
- incrementi dirigenti assegnato all'Ufficio speciale per la ricostruzione	Euro	61.692,49
- compartecipazione personale trasferito dalla provincia al recupero risorse ispezione MEF	Euro	16.696,04

2.2– Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le risorse negoziate nel contratto integrativo sottoposto a certificazione, ammontano a Euro 893.849,24 e sono destinate alla retribuzione di risultato.

2.3 – Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2.4 – Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

La sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, elaborata sulla base delle sezioni precedenti, è la seguente:

- Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo (determinato dal totale della sezione 2.1) pari ad Euro 2.555.483,96;
- Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (determinato dal totale della sezione 2.2) pari ad Euro 893.849,24;
- Totale eventuali destinazioni ancora da regolare (come esposto nella sezione 2.3) parte non pertinente allo specifico accordo illustrato;

d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione (determinato dalla somma delle tre voci precedenti) pari a Euro 3.449.333,20.

2.5– Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2.6– Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico – finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.

Si attesta che la definizione del Fondo è avvenuta nel rispetto dei seguenti vincoli di carattere generale:

- a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità: le risorse permanenti, pari a Euro 3.273477,52, vengono impiegate per Euro 2.394.945,54 per finanziare istituti con carattere fisso e ricorrente;
- b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici: per la valorizzazione della performance individuale e organizzativa, trova applicazione il sistema di valutazione, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1232 del 01/08/2012, di cui all'allegato B) al contratto decentrato integrativo del personale dirigente del 28/12/2012;
- c) rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali): parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

3 – Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Le risorse del Fondo 2018 non sono superiori a quelle del Fondo certificato nell'anno 2016 (al netto delle somme non soggette al vincolo), nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la determinazione dei Fondi per la contrattazione integrativa, la cui consistenza deve essere coerente con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale e delle disposizioni di cui all'articolo articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai sensi del quale, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

	Fondo 2016	Fondo 2017	Fondo 2018
Risorse fisse	2.618.271,54	2.563.949,02	3.294.415,03
Risorse variabili	217.379,44	296.048,93	175.855,68
Riduzione per supero vincolo fondo 2016	-	-	- 20.937,51
Totale Fondo	2.835.650,98	2.859.997,95	3.449.333,20
Risorse non soggette al vincolo	- 214.046,42	- 296.048,93	- 827.728,64
Totale Fondo per vincolo	2.621.604,56	2.563.949,02	2.621.604,56

Destinazioni non contrattate	1.710.516,60	2.139.287,69	2.555.483,96
------------------------------	--------------	--------------	--------------

Destinazioni contrattate	1.125.134,38	720.710,26	893.849,24
Destinazioni da regolare	-	-	-
Totale destinazioni	2.835.650,98	2.859.997,95	3.449.333,20

4 – Modulo IV – Compatibilità economico – finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

4.1– Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico – finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.

Il sistema contabile utilizzato dall’Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione / variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell’articolazione riportata al precedente modulo II.

4.2– Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato

Dall’utilizzo del Fondo relativo all’anno precedente non sono risultate economie da riportare tra le risorse variabili del Fondo del corrente anno.

4.3– Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Trattandosi di un fondo relativo all’anno 2018, sono già stati impegnati, liquidati e pagati complessivamente Euro 2.516.472,26, a valere sulle risorse permanenti del fondo, con imputazione della spesa e dei relativi oneri riflessi a carico dei pertinenti capitoli del bilancio 2018/2020, annualità 2018.

Restano da liquidare Euro 932.860,94, oltre agli oneri riflessi pari a Euro 301.314,08, per un totale complessivo di Euro 1.234.175,02, relativo alla retribuzione di risultato, il cui pagamento verrà effettuato nel prossimo anno, all’esito del processo di valutazione; tale onere trova copertura nell’ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2018/2020, annualità 2018 a carico dei capitoli 2011010005 per Euro 906.750,94, 2011010016 per Euro 213.587,37, 2011010027 per Euro 77.073,83, 2150110011 per Euro 16.412,00, 2150110012 per Euro 5.301,08, 2150110013 per Euro 1.395,02, 2010310055 per Euro 9.698,00, 2010310056 per Euro 3.132,45, 2010310054 per Euro 824,33. Secondo quanto previsto nell’allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 – paragrafo 5.2, tali risorse sono stanziare nell’esercizio a cui si riferisce il fondo e sono destinate alla costituzione del Fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni imputati all’esercizio successivo.

Ancona, li ... dicembre 2018



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE
ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI
(Dott. Piergiuseppe Mariotti)